

N. 00112/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00219/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2015, proposto da:

Manuela Mucci, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Domenico Crescente, Nicola Gasparro, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

contro

Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Bosco, con domicilio eletto presso Maria Di Tillio in Pescara, Via C.Battisti, 229;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 89 del 3 luglio 2015 con la quale il Direttore Generale della ASL di Chieti-Lanciano-Vasto, in attuazione il Decreto n. 10/2015 di riorganizzazione dei punti nascita regionali, ha disposto la sospensione di ricovero per nascite e diagnosi ostetriche e malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile presso il P.O. di Ortona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il dott. Alberto Tramaglino e uditi per le parti i difensori gli avv.ti Nicola Gasparro e Francesco Crescente per la ricorrente e l'avv. Antonella Bosco per la ASL resistente;
Ritenuto che presenti profili di fondatezza il motivo con cui si deduce che il provvedimento, nella parte in cui dispone la sospensione dei ricoveri anche relativamente a DRG che esulano dell'ambito ostetrico e perinatale, non trova fondamento nei presupposti atti commissariali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dell'atto impugnato nella parte in cui dispone la sospensione dei ricoveri relativi alle "malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile";

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 3 dicembre 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)